



Ministero dell'Interno

DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
PER IL PIEMONTE



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DIR-PIE

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot n 0003104 del 23/04/2010

GESTIONE FINANZE

AHH

SIG. COMANDANTE PROVINCIALE VV.F.

TORINO

e, per conoscenza,:

SIGG. COMANDANTI PROVINCIALI VV.F.

Alessandria Asti Biella

Cuneo Novara Verbania Vercelli

Oggetto: Prestazioni straordinarie non liquidabili.

In relazione a richieste di liquidazione di ore di lavoro straordinario non previsto dall'ordinamento, pervenute da questa Direzione ed afferenti all'esercizio finanziario 2009, si conferma alla S.V. che dette prestazioni, quantunque rese, non sono remunerabili.

Al dipendente inviato in missione non compete, in particolare, il diritto al compenso per lavoro straordinario per il periodo di tempo comprendente il viaggio, in quanto quest'ultimo non è da considerarsi lavoro effettivo. Il compenso per lavoro straordinario ha invece lo scopo di compensare il maggior orario di lavoro rispetto a quello ordinario. L'attività lavorativa è solo quella effettiva, **non anche** il tempo necessario per raggiungere la località di missione: questo, infatti, riceve una diversa indennità, commisurata alla distanza esistente e al tempo occorso ed è quindi soddisfacente dell'onere dello spostamento, non rientrando nel lavoro straordinario, che è, naturalmente, solo quello effettivamente svolto, per il quale, al soggetto in missione competono altri distinti emolumenti.

E' da ritenere in proposito che i dipendenti interessati abbiano estensivamente e disinvoltamente interpretato l'art. 28 del C.C.N.L. (integrativo del 24.5.2000), mentre la giurisprudenza amministrativa ed ordinaria ha più volte sancito che il compenso per lavoro straordinario, nel caso di attività lavorativa prestata oltre l'orario di servizio nella località dove si svolge la missione, va corrisposto soltanto allorché si tratti dello svolgimento, con applicazione assidua e continuativa, di un servizio istituzionale strettamente collegato alle mansioni normalmente svolte nel corso del lavoro ordinario del dipendente, restando conseguentemente esclusa la valutazione come lavoro straordinario del periodo di tempo impiegato per gli spostamenti necessari.

Una corretta applicazione del citato art. 28 impone invece di ritenere retribuibili come lavoro straordinario le ore di viaggio di andata e ritorno per la missione ove si tratti di servizio prestato oltre il normale orario, se e in quanto autorizzato, solo nel caso di **dipendenti aventi proprio le mansioni di guida dei veicoli** necessario per lo spostamento al luogo di missione.

COPIA DI LAVORO

Si coglie l'occasione per richiamare l'attenzione, anche dei Dirigenti che leggono per conoscenza, sul contenuto della nota n. 7010 del 19.4.2010 avente per oggetto "Fondi 2010 per il compenso del lavoro straordinario al personale del C.N.VV.F. a valere sul capitolo 1804/01. Monitoraggio della spesa".

Sarà quindi da assumere come tassativo che il ricorso alle prestazioni straordinarie del personale sia contenuto nello stretto ambito e nella misura previsti dal Dipartimento (e perciò oggetto di accreditamento ordinario) per ciascuna categoria di personale anche in relazione alla specialità.

Rimangono salve ed impregiudicate le autonome determinazioni dei Comandanti Provinciali in ordine all'autorizzazione di prestazioni di servizio straordinarie nei seguenti casi:

- prolungamento di interventi di soccorso e situazioni emergenziali in atto;
- speciali o grandi eventi per i quali il Dipartimento richiede l'attivazione di servizi suppletivi;
- servizi resi nell'ambito di convenzioni a titolo oneroso debitamente sottoscritte ed i cui fondi introitati siano destinati, previa riassegnazione in bilancio, agli appositi capitoli di spesa.

H. DIRETTORE REGIONALE
Mistretta



COPIA DI LAVORO

USB - Unione Siciliana